

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Giovedì 5 febbraio 2009

143^a e 144^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. – *Relatori*
VIZZINI e BERSELLI. (733)

alle ore 16

Interpellanza e interrogazioni (*testi allegati*).

INTERPELLANZA SULL'ANDAMENTO DEL PREZZO DELLA BENZINA

(2-00050) (18 dicembre 2008)

PETERLINI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

si rileva che la diminuzione percentuale del prezzo della benzina si discosta dalla sostanziale caduta del prezzo del petrolio al barile. Eppure quando il prezzo del petrolio sale, quello della benzina subisce immediatamente delle impennate;

negli ultimi mesi si assiste ad un brusco calo del prezzo del barile di petrolio, passato dai 147 dollari di luglio ai 40 attuali. A pesare sulle quotazioni di oggi è stato in gran parte il dato sulle scorte americane, salite la settimana scorsa da 525.000 barili a 321,3 milioni di barili. Inoltre, dal *record* di 147,27 dollari dell'11 luglio 2008, i prezzi sono scesi di oltre il 70 per cento. Infatti, a metà dicembre 2008 il prezzo del barile risulta essere quotato circa 40 dollari al barile a fronte di un prezzo della benzina di 1,144 euro al litro, mentre gli stessi prezzi a metà luglio 2008 risultano essere rispettivamente 147,27 dollari a barile e 1,558 euro al litro;

da ciò si può facilmente desumere che il barile ha avuto un calo di prezzo del 73 per cento, mentre il calo relativo al prezzo della benzina è stato solo del 26,4 per cento;

la lievissima diminuzione dei prezzi della benzina a fronte dei colossali aumenti che si sono registrati nel passato non cambia la situazione poiché resta comunque alta la pressione fiscale su questi prodotti di uso pressoché obbligatorio per i cittadini. Si tratta di un'ulteriore tassazione che di fatto viene sempre pagata dal cittadino che è l'acquirente finale dei prodotti petroliferi sotto forma sia di carburante che di energia,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che inducano il Ministro in indirizzo a non adottare adeguate iniziative per riequilibrare i prezzi, consentendo al «caro benzina» di nuocere ulteriormente sul bilancio delle famiglie e delle aziende italiane, senza un'evidente motivazione;

se il Governo non intenda assumere urgenti misure per rendere meno gravoso per i cittadini il prezzo della benzina e più proporzionato al prezzo del greggio.

INTERROGAZIONE SULLA CRISI INDUSTRIALE NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

(3-00349) (29 ottobre 2008)

GHEDINI, SANGALLI, VITALI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il gruppo La Perla, che opera nel settore dell'abbigliamento con stabilimenti in provincia di Bologna, ha annunciato nei giorni scorsi di voler effettuare 365 esuberi corrispondenti a circa la metà degli attuali occupati, in gran parte donne;

questa volontà espressa dalla nuova proprietà americana costituisce un fatto molto grave e apre una delle crisi industriali più pesanti nella provincia di Bologna;

dopo le recenti ristrutturazioni l'azienda aveva annunciato il pareggio di bilancio nel 2008, e pertanto un ridimensionamento così drastico non si giustifica e mette in discussione un intero comparto produttivo che fin qui ha caratterizzato in modo significativo la realtà bolognese;

la crisi del gruppo La Perla si colloca in un momento molto difficile per l'economia dell'intero Paese, viste le pesanti ripercussioni della crisi internazionale dei mercati finanziari;

gli effetti negativi si registrano anche nella provincia di Bologna e sono testimoniati dalle richieste di cassa integrazione effettuate nelle ultime settimane da ben 105 aziende, le quali riguardano 4.050 lavoratori sui 7.849 complessivamente occupati,

si chiede di sapere che cosa intenda fare il Governo per intervenire a fianco delle istituzioni regionali e locali nella crisi del gruppo La Perla e, più in generale, per predisporre strumenti anticrisi che servano a prevenire altri casi analoghi in un momento molto difficile per l'economia a livello globale.

INTERROGAZIONI SULLE MISURE PER LO SVILUPPO DELLE AREE DELLA BASILICATA INTERESSATE DALL'ESTRAZIONE DI IDROCARBURI

(3-00109) (2 luglio 2008)

VICECONTE, LATRONICO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il territorio della Basilicata è interessato per migliaia di ettari dalle attività di estrazione di idrocarburi;

la maggior parte della produzione nazionale di greggio deriva dai campi della Basilicata, regione che contribuisce, con le estrazioni insistenti sul suo territorio, per il 15 per cento all'intera produzione energetica nazionale;

considerato che:

il 7 ottobre 1998 il Governo e la Regione hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa relativo ai piani di intervento per accelerare lo sviluppo socio-economico delle aree della Basilicata interessate dall'estrazione di idrocarburi;

nel Protocollo d'intesa suddetto si è affermata la necessità di conseguire, nelle aree interessate all'estrazione di idrocarburi, «uno sviluppo economico e sociale duraturo, equilibrato e rispettoso delle tradizioni e delle vocazioni del territorio» e di completare il processo di reindustrializzazione della Val Basento;

il Governo, a tal fine, si è impegnato a realizzare una serie di interventi infrastrutturali e viari ed ha attribuito alla Regione Basilicata delle *royalty* di competenza statale rinvenienti dalle attività estrattive per il finanziamento di progetti e di strumenti di promozione economica e territoriale;

il Protocollo d'intesa ha previsto, altresì, la costituzione di un Comitato paritetico amministrazione centrale-Regione Basilicata per il controllo e la verifica della puntuale e tempestiva attuazione degli impegni assunti dal Governo e dalla Regione;

considerato altresì che:

il 18 novembre 1998 la Regione Basilicata ha sottoscritto con la concessionaria Eni S.p.A. un protocollo di intenti nel quale si costituisce un Osservatorio ambientale, al fine di poter adeguatamente garantire un'efficace azione di tutela e valorizzazione e monitoraggio ambientale oltre alla promozione dello sviluppo sostenibile nell'aree interessate dalle attività estrattive;

nel suddetto protocollo di intenti si prevede inoltre la costituzione di una società energetica regionale con l'obiettivo di rendere disponibile energia elettrica a basso costo al fine di rendere fruibile per le attività pro-

duttive e le utenze eligibili del territorio circostante il vantaggio economico determinato dalla disponibilità *in loco* di risorse energetiche;

tale accordo concluso tra la Regione Basilicata e l'Eni S.p.A. realizza poi azioni di promozione dello sviluppo economico ed occupazionale, con la previsione di borse di studio, borse di dottorato e *post* dottorato e corsi di specializzazione sui temi dell'ambiente, dell'energia, del *management* delle risorse e dell'innovazione tecnologica;

il protocollo, infine, prevede la stipula di atti integrativi nell'ipotesi in cui la produzione di greggio superi i 104.000 barili al giorno e l'istituzione in Basilicata di una sede della Fondazione Mattei quale centro di eccellenza nel settore dell'economia, dell'ambiente e dell'energia;

ricordato che:

la Basilicata presenta un apparato produttivo fragile e afflitto da crisi diffuse, aggravato dalla generalizzata carenza infrastrutturale e dall'aumento del flusso migratorio;

l'abbattimento delle accise sui prodotti petroliferi (con il conseguente ribasso del prezzo della benzina, del gasolio e del metano) così come era previsto nel disegno di legge di iniziativa dei senatori Viceconte e Taddei recante «Modifiche all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di accisa sui prodotti petroliferi venduti nella Regione Basilicata» porterebbe un aiuto concreto ai lucani ed agli operatori economici trasformando la ricchezza del sottosuolo in opportunità di risparmio immediato per le famiglie lucane e in un'occasione di crescita e di sviluppo per le imprese,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto dal Governo e dalla Regione finalizzato a varare piani di intervento per lo sviluppo sociale ed economico della Basilicata, a partire dai territori interessati dallo sfruttamento minerario, e, nell'ipotesi di mancato adempimento degli interventi in esso previsti, quali azioni il Governo intenda porre in essere per dar corso agli obblighi assunti dalle parti;

altresì, quale sia lo stato di attuazione del protocollo di intenti Regione Basilicata ed Eni S.p.A;

se i Ministri in indirizzo non ritengano, infine, doveroso riconoscere ai cittadini residenti in Basilicata un beneficio diretto dallo sfruttamento delle risorse petrolifere, anche attraverso l'abolizione delle accise sui prodotti petroliferi venduti in Basilicata, così come era previsto nel disegno di legge di iniziativa dei senatori Viceconte e Taddei recante «Modifiche all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di accisa sui prodotti petroliferi venduti nella Regione Basilicata».

(3-00275) (7 ottobre 2008)

LATRONICO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il territorio della Basilicata è interessato per migliaia di ettari dall'attività di estrazione di idrocarburi;

ad oggi è stata accordata la concessione di coltivazione Val d'Agri, la cui scadenza è fissata al 26 ottobre 2019 e i cui titolari sono Eni (rappresentante unico), per una quota di partecipazione del 60,77 per cento e Shell Italia SpA & P, per una quota di partecipazione pari al 39,23 per cento;

altra concessione rilasciata, ma non ancora attivata, di una certa consistenza, è la concessione denominata «Gorgoglione» i cui titolari sono Total Italia (rappresentante unico) al 50 per cento, Shell Italia & P al 25 per cento e Mobil Oil Italiana al 25 per cento;

considerato che:

sono state presentate altre istanze volte all'ottenimento dell'autorizzazione per l'estrazione di idrocarburi ricadenti nel territorio della Basilicata (Oliveto Lucano, Calciano, Monte Grosso, eccetera);

è utile verificare quante istanze di concessione di coltivazione di idrocarburi e quanti permessi di ricerca sono stati richiesti e accordati e verificare lo stato delle procedure amministrative relative al conferimento dei titoli minerari,

l'interrogante chiede di sapere quante istanze per il rilascio di concessioni alla coltivazione di idrocarburi ricadenti nel territorio della regione Basilicata siano state presentate, quanti permessi di ricerca siano stati accordati, quale sia lo stato delle procedure relative al conferimento dei titoli minerari.

INTERROGAZIONE SULL'EMITTENZA TELEVISIVA LOCALE IN CAMPANIA

(3-00117) (8 luglio 2008)

PARDI, DI NARDO, RUSSO, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCELLI, PEDICA. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'interno.* – Premesso che:

 sul monte Faito, situato nella regione Campania, insiste un'altissima concentrazione di ripetitori di frequenze, di proprietà di reti televisive, radiofoniche e per la telefonia, con rilevanza di carattere nazionale e locale. Le frequenze da qui irradiate sono considerate di grande pregio, in virtù della collocazione geografica favorevole garantita dall'altezza del monte;

 il sistema di gestione frequenze radio-televisive della regione Campania si trova in una condizione di aleatorietà per non aver mai istituito un catasto delle frequenze, che risultano censite unicamente nel 1990, in forza della legge 6 agosto 1990, n. 233 (cosiddetta Mammi), senza più provvedere ad aggiornamenti nonostante lo sviluppo del sistema nazionale di telecomunicazioni. Secondo un'inchiesta pubblicata dal periodico «Left» del 6 giugno 2008, lo stato di incertezza sarebbe tale, da aver dato luogo ad una serie di indagini da parte della magistratura;

 il pubblico ministero dottoressa Maria Rosaria Miniatolo avrebbe ritenuto necessario aprire un'indagine sul canale Uhf 22 irradiato dal monte, poiché considerato di carattere nazionale, ma di fatto sfruttato da un'emittente locale, denominata «Tele Akery». Nonostante tale contingenza comportasse la confisca del canale e dell'impianto di trasmissione, l'ispettorato territoriale campano dell'allora Ministero delle telecomunicazioni avrebbe deciso di attuare per l'emittenza solamente una contestazione in sede amministrativa, circostanza che avrebbe concesso a Tele Akery di ricorrere al TAR, ottenendo così il dissequestro dell'impianto e la possibilità di trasmettere fino alla soluzione della controversia;

 anche i canali 67 e 36 sarebbero stati oggetto di indagine: si contesta che le frequenze non fossero realmente utilizzate dal concessionario figurante, «Telecolore», al momento della vendita, contravvenendo alla disposizione che prevede la perdita della titolarità dell'emittenza in caso di mancato utilizzo per un periodo superiore a 6 mesi. Tale circostanza sarebbe aggravata da una nota ministeriale, che confermerebbe di non aver mai riscontrato il logo di Telecolore sulla frequenza in oggetto;

 ancor più oscura e controversa la vicenda del gruppo «Tele A», che utilizzerebbe il canale 21 (che comprende Tele A+ e il satellitare Tele A sat): prima nella graduatoria del Comitato regionale radiotelevisivo (Corerat) campano per l'assegnazione dei contributi governativi all'emit-

tenza pubblica locale, oggi risulta al centro di indagini perché «né censita né concessa». Ed infine il canale 68, di «Napoli Camaldoli», risulterebbe «utilizzato contemporaneamente da Tele A e La7»;

il ginepraio di frequenze irradiate dal monte Faito ha necessitato anche l'intervento dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, intenta a verificare la titolarità delle emittenti «Italia Mia 1 e 2» a ricevere contributi pubblici, poiché risulterebbe la vendita, avvenuta nel 2005, delle frequenze loro assegnate;

l'inchiesta del periodico «Left» indica la proprietà di queste emittenti in capo a Giuseppe Giordano, già oggetto di indagine da parte della Guardia di finanza per i suoi rapporti con Mediatel, società specializzata in videopoker, i cui titolari, Francesco e Renato Grasso, sono oggi sottoposti a regime carcerario per connivenze camorriste con il *clan* Iovine;

da ultimo, risulterebbe l'emittente «Teleluna» ad essere oggetto di indagine per l'acquisto di frequenze da società sprovviste di concessione, il cui proprietario, Pasquale Piccirillo, risulterebbe alla Guardia di finanza legato al *clan* dei Casalesi;

tale è la carenza di vigilanza sulle frequenze che, già a partire dall'indagine denominata «Onde Libere», vennero alla luce i legami tra criminalità organizzata ed emittenza privata, quando, con la lettura dei numeri del lotto, si passavano importanti informazioni sulla gestione dei traffici illeciti ai *boss* detenuti nei penitenziari. Inoltre, l'ex Ministro dell'interno Giuliano Amato aveva inteso sottolineare il grave collasso cui è sottoposta la supremazia del diritto, tanto che è invalsa la diffusione attraverso il genere musicale neomelodico, massicciamente diffuso dalle emittenti locali private di cui ampiamente riferito, di messaggi sconcertanti. Si tratta di un vero e proprio strumento di educazione per le nuove generazioni al culto dei *boss* camorristi e dell'illegalità, laddove, nelle parole dell'ex Ministro, si intende «fare del camorrista un eroe, del carcerato una figura positiva, e chi li denuncia un infame». Ad avallare quanto espresso, non è raro incorrere in testi ideati da *boss* noti come Luigi Giuliano;

tali canzoni, i cui contenuti sono da considerarsi palese istigazione a delinquere, troverebbero spazio continuamente nei palinsesti di emittenti locali quali Tele Akery, Tele Vomero, Campania Tv, TeleA, Papele Tv, Tele Regione e Tele Luna;

considerato, inoltre, che Corerat opera in *prorogatio*, non avendo ottemperato alla legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevedeva all'art. 1, comma 13, la costituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom), con la deleteria conseguenza di non essere legittimato ad operare come prima istanza di giudizio nella definizione di controversie tra utenti ed operatori, né di intervenire al fine di ordinare le irregolarità riguardanti le frequenze radiotelevisive,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di procedere con urgenza, e con quali provvedimenti, al censimento e al catasto delle frequenze nella regione

Campania, anche con riguardo alle irregolarità già riscontrate dalla magistratura requirente;

quali provvedimenti intenda adottare per porre termine al regime di *prorogatio* del Corerat campano, al fine di gettare le basi per la costituzione del Corecom, organismo competente a sensi della legislazione vigente;

se non intenda manifestare pubblicamente la propria posizione avverso la propaganda culturale di prossimità col sistema camorristico, diffusa attraverso canzoni neomelodiche dalle emittenti di cui nelle premesse e stigmatizzare l'intollerabile istigazione a delinquere propugnata dal modello comportamentale celebrato dai cantanti neomelodici.

INTERROGAZIONE SULLA PROMOZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN VENETO

(3-00143) (16 luglio 2008)

STRADIOTTO, GIARETTA, GARAVAGLIA Mariapia, DONAGGIO, FISTAROL, TREU. – *Ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la regione Veneto ha emanato la legge regionale 18 maggio 2007, n. 10, «Norme per la promozione della provvidenza complementare nel Veneto», allo scopo di promuovere nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva, al fine di garantire alle lavoratrici e ai lavoratori veneti, nonché alle imprese che si sono distinte nella diffusione della cultura previdenziale complementare, prospettive di sicurezza economica al termine dell'attività lavorativa;

tra le misure contemplate nel suddetto provvedimento è prevista, a favore di talune categorie di soggetti in condizioni di disagio previdenziale, l'erogazione di un contributo *una tantum* che varia dai 200 ai 400 euro a seconda della tipologia dei beneficiari;

per accedere al contributo in oggetto gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda; le richieste pervenute andranno a formare una graduatoria che sarà soddisfatta fino ad esaurimento dei fondi stanziati;

la regione Veneto ha presentato all'Agenzia delle entrate un interpello concernente il corretto ambito applicativo dell'articolo 8 della Tabella inserita nell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, chiedendo in particolare di riconoscere l'esenzione dal bollo anche per le domande preordinate all'ottenimento di contributi regionali previsti dalla citata legge regionale;

a seguito di tale richiesta, l'Agenzia delle entrate – Direzione centrale normativa e contenzioso, con la risoluzione n. 193/E del 12 maggio 2008, ha ritenuto che «le domande oggetto del quesito, non potendo essere ricomprese tra le domande per il conseguimento di sussidi di cui all'articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, rientrano tra le istanze di cui all'articolo 3 della Tariffa – Parte Prima del citato DPR n. 642 del 1972 e, pertanto, sono soggette all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62»;

considerato che i contributi erogati dalla Regione Veneto ai sensi della citata legge regionale sono volti ad assicurare sostegno non alla generalità dei lavoratori residenti in Veneto, bensì solo ad alcune categorie di soggetti in condizione di oggettivo disagio previdenziale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che la decisione adottata dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 193/E disincentivi lo svi-

luppo e la diffusione della previdenza complementare a livello sia regionale sia nazionale;

se, in particolare, il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga opportuno intervenire urgentemente per sollecitare una modifica di quanto stabilito dall'Agenzia delle entrate con la citata risoluzione e prevedere che le domande preordinate all'ottenimento dei contributi previdenziali siano esenti da imposta di bollo;

infine, quali provvedimenti i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione della cultura previdenziale complementare sull'intero territorio nazionale.

**INTERROGAZIONE SULLA VENDITA
DI ALLOGGI COSTRUITI PER IL CORPO DEI VIGILI
DEL FUOCO A ROMA**

(3-00103) (24 giugno 2008)

ANTEZZA, GASBARRI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il complesso immobiliare denominato «Villaggio Santa Barbara», annesso alla Scuola centrale antincendi dei Vigili del fuoco di Capanne-Roma è stato costruito, tra il 1948 ed il 1951, dalla Cassa sovvenzioni antincendi istituita presso il Ministero dell'interno, per soddisfare le esigenze abitative del personale impiegato presso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

il Villaggio Santa Barbara è sorto su terreni privati acquistati con i contributi economici dei Vigili del fuoco e con l'utilizzo di materiale di risulta e manodopera degli stessi Vigili del Fuoco, ed hanno di conseguenza caratteristiche costruttive di tipo palesemente ultrapopolare;

a seguito della soppressione della Cassa sovvenzione antincendi, prevista dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1961, n. 469, il patrimonio della stessa è stato devoluto allo Stato, ivi compreso il complesso del Villaggio Santa Barbara: a decorrere da tale data, non sono mai stati effettuati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;

il Villaggio risulta composto da 136 alloggi di cui 26 liberi, a disposizione del Ministero dell'interno, e 110 occupati da Vigili del fuoco in congedo, con età superiore ai settanta anni, da invalidi per servizio, anche di prima categoria, e da oltre 40 vedove di deceduti in servizio e per causa di servizio;

le strutture del Villaggio risultano attualmente in uno stato di totale degrado, malgrado le continue segnalazioni dei residenti effettuate con atti formali di diffida indirizzati alle competenti autorità istituzionali, e numerosi servizi essenziali per i residenti (acqua, luce ed altro) dipendono da allacci con le adiacenti strutture delle Scuole centrali antincendi;

il Villaggio Santa Barbara, per effetto della legge n. 488 del 1999 (articolo 4, comma 14) e della circolare del Ministero delle finanze – Dipartimento del territorio, del 15 maggio 2000, n. 96, è stato inserito nel programma di vendita degli immobili di proprietà dello Stato;

nel 2000, tutti gli abitanti del Villaggio presentarono domande di prelazione per l'acquisto degli immobili, peraltro già presentate spontaneamente negli anni 1994 e 1996;

dopo diversi anni, nel mese di luglio 2007, l'Agenzia del demanio Roma-Capitale ha inviato solo ad una parte dei locatari una proposta di vendita a prezzi riferiti ad alloggi residenziali, con stima del valore dell'immobile a «corpo con operazioni fotografiche degli interni», ponendo

di fatto in atto un sistema di vendita a libero mercato con prezzi triplicati rispetto a quelli praticati dalla Scip 2 (società per la cartolarizzazione degli immobili pubblici costituita dal Ministero dell'economia e delle finanze) per la vendita degli alloggi di enti pubblici, dove stando alle disposizioni della circolare n. 96 sopraccitata anche il complesso in esame doveva essere inserito;

tale proposta ha lasciato sorpresi i soggetti interessati che si aspettavano, al contrario, l'applicazione delle condizioni di vendita previste dalla legge n. 410 del 2001 (cartolarizzazione, Scip 3);

i locatari del Villaggio Santa Barbara, per comprendere le motivazioni dell'esosa proposta di vendita, hanno presentato ricorso per via legale sia all'Agenzia del territorio che alla Commissione di congruità istituita presso l'Agenzia del demanio, con richiesta di chiarimenti per quanto concerne la stima del valore dell'immobile, accompagnata anche da una stima giurata eseguita da tecnici, ingegneri e architetti competenti che hanno valutato un abbattimento medio del 35 per cento della stima fatta sugli alloggi da parte dell'Agenzia del demanio (rifacimento tetti, grondaie ed altro), nonché lavori per la messa a norma dell'intero complesso (distacco delle utenze dall'adiacente Caserma dei Vigili del fuoco), per un ammontare di 15 milioni di euro;

l'Agenzia del demanio Roma-Capitale ha rigettato il suddetto ricorso motivandolo con il fatto che l'Agenzia del territorio non era più abilitata a tale controllo in quanto l'operazione di vendita era stata avallata anche da una Commissione di congruità operante in seno alla stessa Agenzia del demanio;

il provvedimento di rigetto non sembra, tuttavia, motivare le ragioni per le quali si è ritenuto non congruo il valore stimato dai ricorrenti, corredato da valutazioni peritali che dimostrano chiaramente come il prezzo contenuto nelle proposte di vendita fosse sproporzionato per eccesso rispetto al valore reale degli immobili, né si argomenta circa la mancata applicazione nei confronti di coloro che abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 351 del 2001, come convertito dalla legge n. 410 del 2001;

i termini per esercitare il diritto di prelazione risultano scaduti alla data del 30 aprile 2008 e le proposte di acquisto sono ampiamente al di sopra dalle possibilità economiche degli attuali inquilini del Villaggio Santa Barbara;

la messa all'asta degli alloggi, secondo la tempistica prevista dall'Agenzia del demanio, rischia di far perdere a numerose famiglie un alloggio sicuro, abitato da oltre 40 anni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiedere chiarimenti all'Agenzia del demanio in merito alle condizioni di vendita degli alloggi del Villaggio Santa Barbara di Roma e se ritenga che il prezzo di vendita proposto agli inquilini corrisponda al reale valore degli alloggi;

se non ritenga opportuno che gli alloggi del Villaggio Santa Barbara, siano acquisiti dagli inquilini ai prezzi stabiliti da valutazioni peritali svolte da soggetti terzi, almeno per coloro che avevano manifestato la volontà di acquisto degli alloggi entro il 31 ottobre 2001, ai prezzi di mercato correnti a tale data;

se intenda garantire agli inquilini del Villaggio Santa Barbara, le cui condizioni personali ed economiche non consentono di esercitare il diritto di prelazione, la conservazione delle attuali condizioni di locazione anche a seguito della vendita all'asta della nuda proprietà degli alloggi inoptati;

se intenda sospendere temporaneamente le procedure di vendita del complesso Villaggio Santa Barbara, per rivedere in tempi successivi i criteri di valutazione di ogni singolo alloggio.

**INTERROGAZIONE SULLA CONVOCAZIONE
DI UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI FERRANDINA (MATERA)**

(3-00126) (9 luglio 2008)

LATRONICO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il Comune di Ferrandina (Matera) avrebbe dovuto approvare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 nel termine perentorio del 31 maggio 2008;

il Presidente del Consiglio comunale di Ferrandina convocava l'Assemblea consiliare per il giorno 31 maggio 2008, in prima convocazione, e per il successivo 3 giugno, in seconda convocazione;

entrambe le sedute andavano deserte e, pertanto, il bilancio di previsione non veniva approvato nei termini prescritti dalla normativa vigente;

il Presidente del Consiglio comunale convocava una nuova adunanza per il giorno 9 giugno 2008 per sottoporre all'approvazione dell'Assemblea comunale lo schema di bilancio;

tale convocazione è, però, del tutto illegittima in quanto lo Statuto comunale di Ferrandina, recependo le disposizioni contenute nel decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge n. 75 del 2002, che all'articolo 1, prevede una speciale procedura per la convocazione del Consiglio comunale affinché si approvi, ancorché oltre il termine di legge, il bilancio di previsione;

considerato che:

la norma statutaria dispone, infatti, che qualora nei termini fissati dal decreto legislativo n. 267 del 2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto si procede alla nomina di un Commissario;

il predetto Commissario è l'organo deputato a predisporre lo schema di bilancio di previsione, qualora la Giunta comunale non l'abbia formulato, e a convocare l'Assemblea per l'approvazione del provvedimento;

la citata norma statutaria di applicazione obbligatoria prevede, quindi, nel caso in cui risulti già approvato dalla Giunta comunale lo schema di bilancio, ma non approvato dal Consiglio comunale nel termine prescritto dalla legge, l'istituto ed il procedimento del «commissariamento» attribuendo al solo Commissario nominato il potere di convocazione dell'Assemblea comunale;

la normativa conduce alla necessaria conclusione dell'illegittimità della convocazione del 9 giugno disposta dal Presidente del Consiglio comunale di Ferrandina, illegittimità che travolge ed invalida la seduta co-

munale e gli atti che in tale adunanza sono stati approvati in quanto affetti da un vizio insanabile quale il difetto di convocazione della seduta consiliare,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga correttamente applicata nella fattispecie descritta in premessa la normativa vigente e, in caso contrario, quali provvedimenti intenda adottare al riguardo.

INTERROGAZIONE SULLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TURSI (MATERA)

(3-00342) (28 ottobre 2008)

LATRONICO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 5 marzo 2008 nove dei sedici consiglieri del Comune di Tursi rassegnavano le proprie dimissioni dalla carica di consigliere onde provocare lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) n. 267 del 2000, ed allo scopo redigevano nove atti di dimissioni che venivano tutti sottoscritti alla presenza del Segretario comunale nella sua abitazione;

il giorno successivo le dimissioni venivano assunte al protocollo comunale;

il Sindaco di Tursi ed il Presidente del Consiglio comunale, con nota del 13 marzo 2008, comunicavano al Prefetto di Matera di non ritenere l'atto idoneo a provocare lo scioglimento del Consiglio, non recando le firme dei consiglieri dimissionari l'autentica richiesta dall'articolo 38 del TUEL, ad eccezione di quella del consigliere delegato alla presentazione, Santagata, valida in quanto presentatosi personalmente;

la Prefettura di Matera chiedeva chiarimenti in ordine alle dimissioni presentate;

con nota del 13 marzo 2008 il Segretario comunale forniva i chiarimenti richiesti e confermava che le dimissioni erano state apposte in sua presenza ma nella propria abitazione e non nella sede comunale;

il 14 marzo 2008 i medesimi nove consiglieri comunali rinnovavano con un unico atto, con firme autenticate, le loro dimissioni, al fine di provocare lo scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera *b*), n. 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

il giorno successivo, il Consiglio comunale di Tursi, con deliberazione n. 6 del 15 marzo 2008, surrogava il solo consigliere Santagata (ritenendo valide le dimissioni del 5 marzo 2008);

il Prefetto di Matera, invece, con decreto del 17 marzo 2008, considerate le dimissioni presentate il 6 marzo 2008 valide e ritenendo sussistenti i presupposti per lo scioglimento del Consiglio *ex* articolo 141 del TUEL, sospendeva il Consiglio comunale;

sia il decreto di scioglimento del Consiglio comunale che la deliberazione di surroga del consigliere Santagata sono oggetto di giudizio pendente dinanzi al Tribunale amministrativo della Basilicata;

considerato che:

il Consiglio di Stato, a conclusione della fase cautelare, ha sospeso l'efficacia del decreto prefettizio, tanto che l'amministrazione comunale è in carica;

il massimo consenso di giustizia amministrativa ha altresì ritenuto non valide le dimissioni presentate dal consigliere Santagata sospendendo l'efficacia della deliberazione consiliare di surroga;

il Consiglio comunale di Tursi non avrebbe dovuto, quindi, procedere alla surroga del consigliere, considerato che tale istituto è previsto per l'ipotesi di semplice rinuncia individuale alla carica e non già per l'ipotesi in cui il consigliere abbia inteso, attraverso le dimissioni congiunte con altri consiglieri, determinare la fattispecie dissolutoria di cui all'articolo 141, comma 1, lettera *b*), numero 3, del TUEL;

allo stato, pertanto, la deliberazione comunale di surroga del consigliere Santagata è priva di efficacia;

del tutto valide sono, pertanto, le dimissioni rassegnate il 14 marzo 2008 ed idonee a provocare lo scioglimento del Consiglio comunale;

alla luce delle pronunce cautelari definitive non sussistono, quindi, più ragioni ostative ad una deliberazione sulle dimissioni *ultra dimidium* ritualmente presentate in data 14 marzo 2008;

è necessario garantire che la volontà ripetuta della maggioranza dei consiglieri comunali sia rispettata e che si assicuri alla cittadinanza di Tursi un'amministrazione comunale espressione dell'effettiva legittimazione popolare;

è, quindi, doveroso, ad avviso dell'interrogante, porre in essere gli atti dovuti e procedere all'attivazione del procedimento di scioglimento del Consiglio comunale *ex* articolo 141 del TUEL senza alcun indugio, atteso che l'attuale blocco procedimentale appare inammissibile e gravemente illegittimo anche in ragione dell'autorevolezza degli organi coinvolti,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga correttamente applicata nella fattispecie descritta in premessa la normativa vigente e, in caso contrario, quali provvedimenti intenda adottare al riguardo;

se non ritenga doveroso adottare gli atti dovuti per legge e dare seguito all'atto di dimissioni del 14 marzo 2008 attivando il procedimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera *b*), numero 3, del TUEL.

INTERROGAZIONE SU UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A NAPOLI

(3-00174) (24 luglio 2008)

DE FEO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la città di Napoli, dopo lo «tsunami spazzatura», grazie al forte impegno del Governo, è oggi oggetto di uno straordinario *spot* pubblicitario gratuito sugli schermi televisivi del mondo intero con lo *slogan* «Napoli prima e dopo»;

nonostante la miracolosa sparizione della spazzatura dalle strade, la città, celebrata in tutto il mondo per la sua bellezza paesaggistica, storica e monumentale, è ancora, purtroppo, in balia di teppisti e rapinatori armati di coltelli o di armi da fuoco;

la cronaca, purtroppo, quasi quotidianamente riferisce gli episodi di criminalità e microcriminalità che generano insicurezza e paura nei cittadini e danneggiano l'immagine internazionale della «bella Napoli»;

preso atto che:

esisterebbe da circa tre anni un sistema di videosorveglianza con centinaia di telecamere che permetterebbero, se funzionassero, di tenere sotto controllo gran parte della città di Napoli, dal Vomero a Chiaia, al centro storico, al lungomare, alla zona alberghiera, alle stazioni marittime e ferroviarie;

detta rete, finanziata dal fondo europeo «PON sicurezza», sarebbe collegata al servizio di emergenza 113;

dette telecamere, se attivate, potrebbero sortire un effetto di dissuasione nei confronti dei violenti, dei ladri e dei rapinatori nonché nei confronti di coloro che deturpano le mura antiche, le facciate delle chiese, dei palazzi e dei monumenti, e potrebbero perfino essere utili a filmare gli emissari della malavita organizzata nell'atto della riscossione del «pizzo»;

l'interrogante chiede di sapere se e in che modo il Governo intenda intervenire al fine di accelerare l'avvio della sperimentazione del sistema di videosorveglianza predisposto nella città di Napoli al fine di migliorare il livello di sicurezza dei cittadini e dei turisti nonché la sua immagine internazionale.

INTERROGAZIONE SUL CONTROLLO DI PRODOTTI ALIMENTARI DELLA GALBANI

(3-00310) (15 ottobre 2008)

GRAMAZIO, CIARRAPICO, GERMONTANI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

i quotidiani di mercoledì 15 ottobre 2008 riportano con evidenza, come è già avvenuto nei telegiornali delle principali emittenti televisive, lo scandalo dei formaggi Galbani scaduti e rietichettati. Da più di un secolo la Galbani produce formaggi e latticini che hanno invaso le tavole italiane e di mezza Europa; lo *slogan* più famoso era «Galbani vuol dire fiducia», mentre il Carosello televisivo presentava il *gadget* più famoso della Galbani «Ercolino sempre in piedi» e la nuova pubblicità del Belpaese titolava «Le cose buone non cambiano mai»; mentre nello stabilimento della Galbani di Ponte San Giovanni (Perugia) venivano formaggi scaduti, per alterarne la data di scadenza;

l'azienda risponde con un comunicato in cui si afferma che ciò che è avvenuto è un episodio che risale a tre anni fa, già risolto, che ha riguardato solo uno stabilimento dell'azienda;

a giudizio degli interroganti, la reazione più importante è stata quella del Ministro politiche agricole, alimentari e forestali Luca Zaia, che ha dichiarato: «chi commette questi reati deve pagarla cara»;

quanto denunciato dalla stampa evidenzia un malcostume delle aziende come la Galbani che hanno invaso il mercato italiano con i propri prodotti e che non si sono fatte scrupolo di immettere sul mercato formaggi scaduti;

il Ministro in indirizzo ha disposto ispezioni del magazzino di Ponte San Giovanni da parte dei Carabinieri dei Nuclei antisofisticazioni e sanità e dell'Azienda sanitaria locale, ma dai controlli effettuati nel deposito non sono emerse irregolarità, dato che il sistema di frode sarebbe durato «solo» dal 2000 al 2005 e la denuncia dei lavoratori al quotidiano «la Repubblica» riguarderebbe solo lo stabilimento citato,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda disporre l'esecuzione di controlli in tutti i magazzini ed in tutti gli stabilimenti della Galbani, considerato che l'azienda potrebbe aver compiuto analoga sofisticazione anche in altri stabilimenti;

se il Ministro ritenga di disporre la sospensione della vendita dei prodotti della Galbani, in via cautelativa, in tutta la filiera di distribuzione;

se intenda riferire con urgenza in Senato sulla vicenda esposta che arreca grave danno alla produzione ed alla vendita di formaggi e latticini.

INTERROGAZIONI SULL'ACUFENE

(3-00394) (12 novembre 2008)

SBARBATI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'acufene è uno dei più comuni disturbi lamentati dalla popolazione che può colpire in età pediatrica, anche se il rischio di insorgenza aumenta con l'età sino a raddoppiare dopo i 40 anni senza differenze di rilievo fra i sessi;

è una disfunzione del sistema uditivo che porta alla percezione di un suono in assenza di una stimolazione sonora, particolarmente fastidiosa, che ha un impatto altamente negativo sulla qualità della vita dei soggetti colpiti;

può insorgere a causa di traumi acustici o cranici, a seguito di processi patologici che colpiscono l'orecchio interno, per l'assunzione di farmaci ototossici, ma nel 60 per cento dei casi non è possibile individuarne uno specifico fattore scatenante;

è un fenomeno complesso non solo di origine auricolare, ma multifattoriale, ampiamente condizionato da danni organici e non, tale da coinvolgere aree insospettabili del sistema nervoso centrale e periferico;

produce vari disturbi del sonno, ha effetti negativi sulla capacità di concentrazione e sull'attenzione dei soggetti colpiti, può provocare disagi analogico-visivi e depressione con conseguenze invalidanti;

nei soggetti colpiti questo disturbo provoca un cambio di abitudini e ha effetti sui comportamenti e sullo stile di vita (non frequentano i locali affollati e rumorosi, non possono svolgere attività che richiedono concentrazione, nei casi più gravi richiede l'interruzione dell'attività lavorativa o almeno un cambio di mansione),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover riconoscere questa malattia, a volte sottovalutata, quale disturbo con conseguenze gravi e a tale scopo finanziare studi e ricerche per assumerne scientifica consapevolezza e avviare le cure del caso;

se sia in possesso di dati circa la consistenza della popolazione residente che ne è affetta e se non intenda avviare campagne di sensibilizzazione e prevenzione di un disturbo la cui insorgenza è maggiore se si vive o si lavora in ambienti ad elevato inquinamento acustico.

(3-00417) (25 novembre 2008)

BIANCHI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'acufene è quel disturbo rappresentato da rumori percepiti da uno o entrambi gli orecchi sotto diversa forma come ronzii, fruscii, fischi, crepitii, soffi e simili;

tali disturbi, secondo gli studi più accreditati, si generano all'interno dell'apparato uditivo, ma chi ne soffre li percepisce come provenienti dall'ambiente esterno;

è stato stimato che in Italia i soggetti portatori di acufene siano oltre 3 milioni;

i disturbi cagionati dall'acufene, apparentemente banali, possono portare ad un vero e proprio stato invalidante, in quanto coinvolgono l'assetto psicologico ed emozionale del malato, la sua vita di relazione, il ritmo sonno-veglia, le attitudini lavorative ed il livello di attenzione e concentrazione inducendo e potenziando anche stati ansioso-depressivi;

la persistenza dell'acufene nel tempo e la sua dimensione fortemente invalidante interferiscono in maniera incisiva nella vita di coloro che ne soffrono;

considerato che la patologia dell'acufene, ad oggi, non è riconosciuta nella sua gravità e non è oggetto di studi e di ricerche finalizzati a individuarne origini, cause ed eventuali cure,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e, in caso affermativo, se e in quali modi intenda intervenire, per quanto di competenza, affinché questa patologia venga riconosciuta grave, predisponendo tutti gli interventi utili ad alleviare le sofferenze dei soggetti portatori di acufene.

(3-00523) (4 febbraio 2009) (Già 4-00772) (11 novembre 2008)

MONGIELLO, DI GIROLAMO Leopoldo. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

gli acufeni sono rumori fastidiosi, a volte anche intensi, che si possono percepire localizzati in uno o in entrambi gli orecchi, oppure genericamente all'interno della testa a seguito di svariate cause (infezioni virali o batteriche, otite, otosclerosi, timpanosclerosi, sordità genetiche), altri malfunzionamenti come problemi di articolazione cervicale o temporo-mandibolare o di postura, problemi all'orecchio medio, problemi odontoiatrici che possono indurre scompensi sul sistema uditivo e quindi indurre acufene;

recentemente alcuni studi hanno evidenziato effetti tossici per l'orecchio di un numero crescente di farmaci anche di uso comune; inoltre, molti ricercatori hanno indicato composti chimici di uso frequente negli alimenti come potenziali induttori o facilitatori di acufene, ad esempio gli addolcitori utilizzati in sostituzione degli zuccheri e gli esaltatori di gusto come i glutammati;

in Italia tale patologia è ancora scarsamente conosciuta e non adeguatamente studiata, nonostante recenti sondaggi specializzati abbiano registrato, nel nostro Paese, l'esistenza di oltre 2 milioni di portatori di acufene;

il paziente che soffre di tale patologia può sviluppare uno stato invalidante che interferisce gravemente sulla qualità della vita, portandolo a gravi disturbi di attenzione e di concentrazione destinati a ripercuotersi sulla vita lavorativa e di relazione dello stesso, alterandone i ritmi di sonno e veglia ed influenzando fortemente sull'assetto psicologico al punto di indurre stati ansiosi e depressivi,

si chiede di sapere quali misure e provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di avviare programmi di ricerca in merito a tale patologia fortemente invalidante, con ciò corrispondendo alle legittime aspettative delle numerose vittime di questo disturbo ad oggi ancora senza una cura.

(3-00524) (4 febbraio 2009) (Già 4-00924) (11 dicembre 2008)

TOMASSINI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'acufene è un disturbo costituito dalla percezione di rumori sotto forma di fischi, ronzii, fruscii, crepitii, soffi, pulsazioni eccetera di diversa intensità e tonalità, monolaterali o bilaterali, erroneamente percepiti dal paziente come provenienti dall'ambiente esterno;

è stato stimato che attualmente in Italia 3 milioni di persone sono affetti da questa patologia, che potrebbe sembrare marginale quando invece tende a creare un vero e proprio stato invalidante, coinvolgendo l'assetto psicologico ed emozionale del malato con effetti sul sistema nervoso centrale, sulla sua vita di relazione, sul ritmo sonno-veglia, sulle attitudini lavorative ed il livello di attenzione e concentrazione inducendo e potenziando stati ansioso depressivi;

l'Associazione italiana Tinnitus-Acufene (AIT Onlus), che conta circa 2.000 iscritti in ogni parte d'Italia, segnala che tale patologia non è ancora sufficientemente conosciuta né adeguatamente studiata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda adottare iniziative per promuovere ricerche scientifiche e studi clinici su tale grave patologia.

INTERROGAZIONE SULLE VISITE FISCALI NELLA SCUOLA

(3-00444) (11 dicembre 2008)

ADAMO, GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI. – *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

tra i vari problemi causati al settore della scuola dall'applicazione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (cosiddetta «manovra d'estate»), c'è indubbiamente quello relativo alle visite fiscali;

l'articolo 71 («Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni») del decreto-legge prevede, al comma 3, che l'Amministrazione disponga «il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative»;

con la circolare n. 7/2008, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha precisato che «La norma impone la richiesta della visita fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso in cui l'assenza sia limitata ad un solo giorno e, innovando rispetto alle attuali previsioni negoziali, stabilisce un regime orario più ampio per la reperibilità al fine di agevolare i controlli. La norma specifica che la richiesta per l'attivazione della visita fiscale dovrà essere presentata «tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative». Ciò significa che la richiesta di visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata»;

successivamente l'Azienda sanitaria locale di Milano, ha precisato in una nota del 13 novembre 2008 che «dalla data del 17 novembre 2008 sono cambiate le modalità di richiesta delle visite fiscali» e che queste, sulla base di una sentenza della Corte di cassazione (n. 13992 del 28 maggio 2008), sono a carico dei datori di lavoro pubblici. Pertanto «l'ASL della provincia di Milano, per le visite fiscali chieste dai datori di lavoro pubblici, provvederà ad addebitare le medesime tariffe applicate ai datori di lavoro privati»;

ciò vuol dire, nel caso delle istituzioni scolastiche, che – essendo i dirigenti scolastici assimilati ai datori di lavoro – il pagamento delle visite fiscali è a carico delle scuole stesse che le richiedono. Si tratta, secondo le tabelle tariffarie dell'ASL, di 41,67 euro per visita nei giorni feriali (52,82 euro nei festivi) ai quali si aggiungono altri 6 euro se la visita avviene «nel perimetro urbano», 10 se fuori città;

è evidente che queste disposizioni pongono seri problemi alle scuole. Basti pensare che quindici visite fiscali in un mese costano al mi-

nimo 625 euro che in dieci mesi diventano 6.250 (ma in realtà le assenze di un giorno sono molte di più, verificandosi più casi quotidianamente). Per le scuole non sono previsti reintegri o finanziamenti *ad hoc* quindi, per provvedere al pagamento le scuole devono ricorrere ad altri fondi;

si tratta di una situazione paradossale: si è in presenza di un provvedimento che, almeno nelle intenzioni originarie, era destinato al risparmio ed alla riduzione della spesa pubblica, ma che finisce inevitabilmente per rappresentare un notevole aggravio per le scuole, di fatto aumentando la stessa spesa pubblica;

il controllo del fenomeno dell'assenteismo avrebbe potuto infatti essere effettuato in altro modo, direttamente dai dirigenti scolastici nei casi opportuni e non indistintamente in maniera obbligatoria persino per le assenze (saltuarie) di una sola giornata;

occorre inoltre sottolineare il fatto che i capi d'istituto non hanno la certezza della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'effettuazione di visite fiscali, non disponendo di specifiche risorse economiche;

premessi, inoltre, che:

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una circolare del 9 dicembre 2008, indirizzata ai dirigenti delle istituzioni scolastiche e degli Uffici scolastici provinciali della Lombardia, ha precisato che «In assenza di assegnazione di specifiche risorse a garanzia della copertura di questa tipologia di spesa, diventa dunque essenziale la valutazione sulla compatibilità degli oneri che le visite fiscali comportano, alla luce del risparmio che discenderebbe dalla riduzione del numero e della durata delle assenze del personale», come a dire che sono tenute a pagare solo le scuole «solventi»,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare al fine di creare un clima di chiarezza nel pubblico impiego;

come sia possibile prevedere norme che stabiliscano, a carico delle scuole, nuovi doveri di carattere oneroso, senza tener conto previamente della reale capacità degli istituti scolastici di far fronte ad essi, salvo poi successivamente riconoscere, a posteriori, con una circolare la «congenza» delle suddette disposizioni solo per le scuole che hanno le risorse finanziarie sufficienti;

se non si ritenga opportuno evitare di penalizzare ulteriormente le scuole, già duramente colpite dalle misure contenute nell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dal Piano programmatico di interventi volti alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali del sistema scolastico.

